

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 162

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

13 luglio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2006/C 162/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2006/C 162/02	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi	2
2006/C 162/03	Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi	3
2006/C 162/04	Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi	4
2006/C 162/05	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di perossolfati originari degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan	5
2006/C 162/06	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	9
2006/C 162/07	Procedura d'informazione — Regole tecniche ⁽¹⁾	10
2006/C 162/08	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni e di posizioni dominanti, formulato nella 377 ^a riunione, in data 12 luglio 2004, sul progetto di decisione riguardante il caso n. COMP/C.28.069 — Tubi sanitari in rame	16
2006/C 162/09	Relazione finale del consigliere-auditore nella causa COMP/38.069 — Tubi sanitari in rame [conforme- mente all'articolo 15 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]	17

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2006/C 162/10

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1 f dell'Allegato XV all'Accordo SEE [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese] ⁽¹⁾ 18



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 luglio 2006

(2006/C 162/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2722	SIT	tolar sloveni	239,64
JPY	yen giapponesi	146,56	SKK	corone slovacche	38,715
DKK	corone danesi	7,4594	TRY	lire turche	1,9854
GBP	sterline inglesi	0,69150	AUD	dollari australiani	1,6880
SEK	corone svedesi	9,1625	CAD	dollari canadesi	1,4452
CHF	franchi svizzeri	1,5658	HKD	dollari di Hong Kong	9,8933
ISK	corone islandesi	94,55	NZD	dollari neozelandesi	2,0633
NOK	corone norvegesi	7,9475	SGD	dollari di Singapore	2,0151
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 207,00
CYP	sterline cipriote	0,5750	ZAR	rand sudafricani	9,0749
CZK	corone ceche	28,490	CNY	renminbi Yuan cinese	10,1669
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,2530
HUF	fiorini ungheresi	277,50	IDR	rupia indonesiana	11 589,74
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,650
LVL	lats lettoni	0,6961	PHP	peso filippino	66,371
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,2280
PLN	zloty polacchi	4,0458	THB	baht thailandese	48,208
RON	leu rumeni	3,5743			

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2006/C 162/02)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a **100 000 t**.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1057/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il **14.7.2006** e scade il **20.7.2006**, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

La presentazione delle offerte sarà tuttavia sospesa per le settimane nelle quali non vi sarà riunione del Comitato di gestione dei cereali.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per raccomandata, telefax o telegramma, al seguente indirizzo:

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa
Fax (351-21) 881 42 61
Tel. (351-21) 881 42 63

Le offerte non presentate per telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 1057/2006».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro all'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 192 del 13.7.2006, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

Bando di gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

(2006/C 162/03)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo del codice NC 1007 00 90 proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazione della riduzione del dazio all'importazione è di circa 130 000 tonnellate.
3. L'aggiudicazione è effettuata e il presente bando di gara è pubblicato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1059/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Per la prima delle gare settimanali il periodo di presentazione delle offerte inizia il **14.7.2006** e termina il **20.7.2006** alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia il venerdì di ogni settimana e scade il giovedì della settimana seguente alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali che vengono effettuate nel periodo di validità della presente gara.

La presentazione delle offerte sarà tuttavia sospesa per le settimane nelle quali non vi sarà riunione del Comitato di gestione dei cereali.

III. OFFERTE

1. Le offerte scritte devono pervenire entro la data e l'ora indicate nel titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per e-mail, all'indirizzo seguente:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
[e-mail: secreint@fega.mapya.es
telefax: (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87]

Le offerte non presentate per e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta relativa alla gara per l'aggiudicazione della riduzione del dazio all'importazione di sorgo — regolamento (CE) n. 1059/2006».

Fino al momento in cui lo Stato membro in questione non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui organismo competente ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo di importazione indicante la riduzione del dazio all'importazione prevista nell'offerta per il quantitativo offerto;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

(¹) GU L 192 del 13.7.2006, pag. 11.

Bando di gara per la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco proveniente dai paesi terzi

(2006/C 162/04)

I. OGGETTO

1. È indetta una gara avente per oggetto la riduzione del prelievo all'importazione per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, proveniente dai paesi terzi.
2. Il quantitativo che può essere oggetto di fissazioni della riduzione del prelievo all'importazione è pari a **250 000 t**.
3. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1058/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

II. TERMINI

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gare settimanali decorre il **14.7.2006** e scade il **20.7.2006**, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte decorre dal venerdì e scade il giovedì di ogni settimana alle ore 10.

Il presente bando è pubblicato esclusivamente per indire la presente gara. Fatta salva la possibilità di modifica o di sostituzione, esso è valido per tutte le gare settimanali effettuate nel periodo di validità della gara.

La presentazione delle offerte sarà tuttavia sospesa per le settimane nelle quali non vi sarà riunione del Comitato di gestione dei cereali.

III. OFFERTE

1. Le offerte devono essere presentate per iscritto e pervenire entro e non oltre la data e l'ora indicata al titolo II, mediante deposito contro ricevuta oppure con invio per telefax o e-mail, al seguente indirizzo:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/Beneficencia 8
E-28004 Madrid
E-mail: secreint@fega.mapya.es
Fax (34) 91 521 98 32, (34) 91 522 43 87

Le offerte non presentate per telefax o e-mail devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: «Offerta presentata in relazione alla gara per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco — Regolamento (CE) n. 1058/2006».

Fino al momento in cui lo Stato membro interessato non comunica al concorrente l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, come pure le prova e la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽²⁾, sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro all'organismo competente che ha ricevuto l'offerta.

IV. CAUZIONE DI GARA

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo competente.

V. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, di un titolo d'importazione da cui risulti il prelievo all'importazione previsto nell'offerta ed aggiudicato per il quantitativo in causa;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo d'importazione per tale quantitativo nello Stato membro di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ GU L 192 del 13.7.2006, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di perossolfati originari degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

(2006/C 162/05)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (nel prosieguo: «regolamento di base») ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ⁽²⁾, secondo la quale le importazioni di perossolfati originari degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (nel prosieguo: «paesi interessati»), sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 31 maggio 2006 dal CEFIC («il ricorrente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di perossolfati.

2. Prodotto

Il prodotto assertivamente oggetto di dumping sono perossolfati (persolfati) originari degli USA, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (nel prosieguo: «prodotto in esame»), normalmente dichiarati nella NC con i codici 2833 40 00 e 2842 90 90 che vengono qui forniti a titolo puramente informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti degli Stati Uniti d'America si fonda sul confronto tra il valore normale, basato sui prezzi del mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti di Taiwan si fonda sul confronto tra un valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il ricorrente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, paese indicato al successivo paragrafo 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul

confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4. Denuncia di pregiudizio

Il ricorrente ha fornito la prova che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quote di mercato, mentre quelle dagli USA restano significative sia in termini assoluti che di quote di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno avuto, tra l'altro, incidenze negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, che si sono ripercosse sui risultati generali e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti da giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in esame, originario degli USA, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dalla presente procedura, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56, del 6.3.1996.

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

i) Campionamento dei produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i) del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

- nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numeri telefonici e di fax e persona da contattare dell'esportatore/produttore nella Repubblica popolare cinese,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005;
- l'eventuale richiesta da parte dell'impresa di un margine individuale ⁽¹⁾ (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);
- una descrizione particolareggiata delle attività dell'impresa in relazione alla produzione del prodotto in esame;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se l'impresa viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se un'impresa manifesta la propria indisponibilità a essere inclusa in un eventuale campione, si ritiene che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata cooperazione sono esposte al successivo paragrafo 8.

⁽¹⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, per le imprese non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base relativo al trattamento individuale, per casi riguardanti paesi non retti da un'economia di mercato; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. Si noti che il trattamento individuale presuppone una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato presuppongono una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Per raccogliere le informazioni che essa ritiene necessarie per selezionare il campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni di produttori/esportatori note.

ii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto ii).

La Commissione effettuerà la selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

Le imprese incluse nel campione devono rispondere al questionario entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera b), punto iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di cooperazione insufficiente, la Commissione fonderà le proprie conclusioni sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come illustrato al successivo paragrafo 8, conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, ai produttori/esportatori degli USA e di Taiwan, a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i) Esportatori/produttori negli USA e Taiwan e importatori all'interno della Comunità

Si invitano tutte le parti interessate a contattare via fax la Commissione quanto prima e comunque entro e non oltre il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), punto i) per verificare se figurino nella denuncia e per chiedere eventualmente un questionario, dato che il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) vige per tutte le parti interessate.

- ii) Produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al successivo paragrafo 6, lettera a), punto ii). Essi devono perciò chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia le parti interessate che qualora si procedesse a un campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale se il loro numero fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

- c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova che le avallino. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre sentire parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii).

- d) *Selezione del paese terzo a economia di mercato*

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si propone di scegliere il Giappone quale paese a economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di tale scelta entro il termine specifico fissato al successivo paragrafo 6, lettera c).

- e) *Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato*

Per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermano di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto cioè dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base, il valore normale sarà determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) dello stesso regolamento. I produttori/esportatori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese citati nella denuncia, a tutte le associa-

zioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Esportatori/produttori che intendano inviare domande debitamente motivate contatteranno la Commissione via fax o posta elettronica quanto prima ed entro la scadenza di cui al paragrafo 6, lettera a), punto (i), per verificare se siano elencati nella denuncia e per chiedere eventualmente il modulo della domanda.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Se viene provata la presenza di dumping e il relativo pregiudizio, si deciderà ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base se adottare misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. L'industria comunitaria, perciò, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto (ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto (iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione solo se suffragate da prove concrete all'atto della presentazione.

6. **Termini**

- a) *Termini generali*

- i) *Richiesta di questionari o altri formulari*

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione*

A meno che non sia altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto (iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

- i) Poiché la Commissione intende consultare — entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* — le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nella selezione definitiva del campione, le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto (i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto (ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti coinvolte nell'inchiesta possono presentare osservazioni sull'opportunità della scelta del Giappone, proposto (v. paragrafo 5.1, lettera d)) come paese a economia di mercato per determinare il valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) Termine specifico per chiedere il riconoscimento come impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o un trattamento individuale.

Le domande, debitamente motivate, per ottenere lo statuto di impresa operante in condizioni di economia di mercato (v. paragrafo 5.1, lettera e)) e/o il trattamento individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base, devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto, complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte a carattere riservato delle parti interessate, come le informazioni chieste dal presente avviso, risposte ai questionari e la corrispondenza, vanno contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e vanno corredate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «*Consulabile da tutte le parti interessate*».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax per questo caso specifico: (32-2) 292 08 59
E-mail per questo caso specifico: trade-ad-persulphates@ec.europa.eu

8. Omessa cooperazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunica entro il termine stabilito od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e vengono perciò usati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, per tale parte l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato al solo uso interno. Esso è protetto ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 162/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione: 18.5.2006**Stato Membro:** Francia**Numero dell'aiuto:** N 120/2006**Titolo:** Prolongation du régime d'aides de l'ADEME à la recherche et au développement N 84/2003**Obiettivo:** Ricerca e sviluppo**Forma dell'aiuto:** Sovvenzione diretta**Base giuridica:** Délibération n° 06-1-4 du 2 février 2006 du Conseil d'administration de l'ADEME**Tipo di misura:** Regime**Stanziamiento:** 50 000 000-60 000 000 EUR**Intensità d'aiuto massima:** 75 %**Durata:** 1.1.2006-31.12.2006**Settore economico:** Tutti i settori**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:**

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

2 square La Fayette

BP 406

F-49004 Angers Cedex 01

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/**Data della decisione:** 7.12.2005**Stato membro:** Lituania**Aiuto N:** N 337/2005**Denominazione:** Centrale nucleare di Ignalina — Esenzioni fiscali**Obiettivo:** Agevolare lo smantellamento delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina**Base giuridica:** Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės ir po jos pertvarkymo veiksmiančio uždarosios akcinės bendrovės atleidimo nuo mokesčių mokėjimo įstatymo projektas**Stanziamiento:** Al massimo 51 milioni di LTL (circa 14,8 milioni di EUR)**Intensità o importo dell'aiuto:** L'importo complessivo dell'aiuto è costituito da un'esenzione dalle imposte sulle società, dall'esenzione dalle spese per l'utilizzo di beni dello Stato e/o dall'esenzione dall'imposta sui beni immobili**Durata:** 2006-2009

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/**Data di adozione:** 22.2.2006**Stato Membro:** Danimarca**Numero dell'aiuto:** N. 59/2005**Titolo:** Afgiftsfritagelse for biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof**Obiettivo:** Sviluppo regionale**Base giuridica:** Lov nr. 1391 af 20. december 2004**Durata:** 1.1.2005-31.12.2010

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Procedura d'informazione — Regole tecniche

(2006/C 162/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37; GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Notifiche di progetti nazionali di regole tecniche ricevute dalla Commissione

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
2006/0300/D	Progetto di regolamento sulle sostanze che danneggiano lo strato di ozono (Regolamento sullo strato di ozono e sui prodotti chimici — ChemOzonSchichtV)	22.9.2006
2006/0301/S	Condizioni particolari della AB Svenska Spel relative al gioco del poker in internet.	25.9.2006
2006/0302/UK	Regolamento 2006 sugli strumenti di misura (Contatori del Gas)	25.9.2006
2006/0303/LV	Progetto di regolamento del Consiglio dei ministri «Procedure di calcolo e di pagamento della tassa sulle risorse naturali»	⁽⁴⁾
2006/0304/F	Progetto di ordinanza relativo all'accessibilità dei portatori di handicap, da realizzare in fase costruttiva, agli edifici residenziali collettivi di nuova costruzione	27.9.2006
2006/0305/F	Progetto di ordinanza relativo all'accessibilità dei portatori di handicap, da realizzare in fase costruttiva o di creazione, agli edifici che accolgono il pubblico e ad impianti aperti al pubblico	27.9.2006
2006/0306/F	Progetto di ordinanza relativo all'accessibilità dei portatori di handicap, da realizzare in fase costruttiva, a case ad uso privato	27.9.2006
2006/0307/D	Direttiva concernente la costruzione e le attrezzature di navi da passeggeri per la navigazione nel Mare dei Wadden.	27.9.2006
2006/0308/NL	Decreto recante modifica del decreto sui prodotti contenenti mercurio Wms 1998 (barometri contenenti mercurio)	27.9.2006
2006/0309/FIN	Proposta di legge al parlamento concernente le modifiche alla legge sulle radiocomunicazioni	27.9.2006
2006/0310/LV	Progetto di regolamento del Consiglio dei ministri «Regolamento relativo alle procedure di pagamento e di rimborso della tassa sulle risorse naturali relativa ai veicoli ed alle procedure di esenzione dal pagamento della stessa.»	⁽⁴⁾
2006/0311/FIN	1. Legge sulle modifiche relative alla legge sulle apparecchiature a pressione 2. Decreto del ministero del Commercio e dell'Industria relativo alle modifiche alla decisione del ministero del Commercio e dell'Industria n. 953/1999 riguardante la sicurezza delle apparecchiature a pressione	28.9.2006
2006/0312/DK	Progetto di proposta di legge recante modifica della legge sulla tutela ambientale (filtri per particelle installati su veicoli pesanti in aree di interesse ambientale definite a livello comunale)	28.9.2006
2006/0313/UK	Regolamento 2006 di modifica in materia di edilizia (Scozia)	28.9.2006
2006/0314/UK	Decreto 2006 sugli agenti patogeni animali specificati (modifica) (Galles)	28.9.2006
2006/0315/F	Progetto di articolo legislativo recante modifica dell'art. 38 del codice doganale	28.9.2006

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 11, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94 (Racc. 1996, pag. I-2201), secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE (all'epoca 83/189/CEE) debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, che di conseguenza sono inopponibili ai singoli.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di notifica, rivolgersi a:

Commissione europea
DG Imprese e industria, Unità C3
B-1049 Bruxelles

e-mail: Dir83-189-Central@cec.eu.int

oppure visitare il sito internet: <http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/>

Per eventuali informazioni su tali notifiche, rivolgersi ai servizi nazionali, il cui elenco è riportato di seguito:

**ELENCO DEI DIPARTIMENTI NAZIONALI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/34/CE****BELGIO***BELNotif**Qualité et Sécurité**SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie*NG III — 4^{ème} étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Sig.ra Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Fax: (32-2) 277 54 01

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

E-mail generico: belnotif@mineco.fgov.be

Sito Web: <http://www.mineco.fgov.be>**REPUBBLICA CECA***Czech Office for Standards, Metrology and Testing*

Gorazdova 24

PO BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Sig. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Fax: (420) 224 914 990

E-mail: chloupek@unmz.cz

Sig.ra Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Fax: (420) 224 907 122

E-mail: ruzickova@unmz.cz

E-mail generico: eu9834@unmz.cz

Sito Web: <http://www.unmz.cz>**DANIMARCA***Erhvervs- og Byggestyrelsen**(National Agency for Enterprise and Construction)*

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (oppure DK-2100 Copenhagen OE)

Sig. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (linea diretta)

E-mail: bbc@ebst.dk

Sig.ra Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (linea diretta)

Fax: (45) 35 46 62 03

E-mail: bij@ebst.dk

Cassetta delle lettere per messaggi relativi a notifiche —
noti@ebst.dkSito Web: <http://www.ebst.dk/Notifikationer>**GERMANIA***Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie*

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Sig.ra Christina Jäckel

Tel.: (49) 30 201 46 353

Fax: (49) 30 201 453 79

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Sito Web: <http://www.bmwa.bund.de>**ESTONIA***Ministry of Economic Affairs and Communications*

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Sig. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 625 64 05

Fax: (372) 631 30 29

E-mail: karl.stern@mkm.ee

E-mail generico: el.teavitamine@mkm.ee

Sito Web: <http://www.mkm.ee>**GRECIA***Ministry of Development**General Secretariat of Industry*

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tel.: (30) 210 69 69 863

Fax: (30) 210 69 69 106

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Sig.ra Evangelia Alexandri

Tel.: (30) 210 212 03 01

Fax: (30) 210 228 62 19

E-mail: alex@elot.gr

E-mail generico: 83189in@elot.gr

Sito Web: <http://www.elot.gr>

SPAGNA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres «Ágora»
C/ Serrano Galvache, 26-4ª
E-20033 Madrid

Sig. Angel Silván Torregrosa
Tel.: (34) 91 379 83 32

Sig.ra Esther Pérez Peláez
Consigliere tecnico
E-mail: esther.perez@ue.mae.es
Tel.: (34) 91 379 84 64
Fax: (34) 91 379 84 01

E-mail generico: d83-189@ue.mae.es

FRANCIA

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Sig.ra Suzanne Piau
Tel.: (33) 1 53 44 97 04
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Sig.ra Françoise Ouvrard
Tel.: (33) 1 53 44 97 05
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

E-mail generico: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLANDA

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Sig. Tony Losty
Tel.: (353) 18 07 38 80
Fax: (353) 18 07 38 38
E-mail: tony.losty@nsai.ie

Sito Web: <http://www.nsa.ie/>

ITALIA

Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia
Tel.: (39) 06 47 05 22 05
Fax: (39) 06 47 88 78 05
E-mail: vincenzo.correggia@attivaproduttive.gov.it

Sig. Enrico Castiglioni
Tel.: (39) 06 47 05 26 69
Fax: (39) 06 47 88 78 05
E-mail: enrico.castiglioni@attivaproduttive.gov.it

E-mail generico: ucn98.34.italia@attivaproduttive.gov.it

Sito Web: <http://www.minindustria.it>

CIPRO

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13-15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 40 93 10
Fax: (357) 22 75 41 03

Sig. Antonis Ioannou
Tel.: (357) 22 40 94 09
Fax: (357) 22 75 41 03
E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

E-mail generico: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Sito Web: <http://www.cys.mcit.gov.cy>

LETTONIA

Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brīvības Street
LV-1519 Riga

Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division
Tel.: (371) 70 13 230
Fax: (371) 72 80 882

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination
Tel.: (371) 701 32 36
Tel.: (371) 701 30 67
Fax: (371) 728 08 82
E-mail: zanda.liekna@em.gov.lv

E-mail generico: notification@em.gov.lv

LITUANIA

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

Sig.ra Daiva Lesickiene
Tel.: (370) 5 270 93 47
Fax: (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Sito Web: <http://www.lsd.lt>

LUSSEMBURGO

SEE — Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10
L-2010 Luxembourg

Sig. J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Sito Web: <http://www.see.lu>

UNGHERIA

Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1880

Sig. Zsolt Fazekas
Leading Councillor
E-mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Tel.: (36) 137 42 8 73
Fax: (36) 147 31 622

E-mail: notification@gkm.gov.hu

Sito Web: <http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm>

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20
Tel.: (356) 21 24 32 82
Fax: (356) 2124 2406

Sig.ra Lorna Cachia
E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

E-mail generico: notification@msa.org.mt

Sito Web: <http://www.msa.org.mt>

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Sig. Ebel van der Heide
Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Sig.ra Hennie Boekema
Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Sig.ra Tineke Elzer
Tel.: (31) 50 5 23 21 33
Fax: (31) 50 5 23 21 59

E-mail generico:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Sig.ra Brigitte Wikgolm
Tel.: (43) 1 711 00 58 96
Fax: (43) 1 715 96 51 oppure (43) 1 712 06 80
E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Sito Web: <http://www.bmwa.gv.at>

POLONIA

Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Sig.ra Barbara Nieciak
Tel.: (48) 22 69 3 54 07
Fax: (48) 22 69 3 40 28
E-mail: barnie@mg.gov.pl

Sig.ra Agata Gağor
Tel.: (48) 22 69 3 56 90

E-mail generico: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Sig.ra Cândida Pires
Tel.: (351) 21 29 4 82 36 oppure 81 00
Fax: (351) 21 29 4 82 23
E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

E-mail generico: not9834@mail.ipq.pt

Sito Web: <http://www.ipq.pt>

SLOVENIA

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana
Sig.ra Vesna Stražišar
Tel.: (386) 14 78 3041
Fax: (386) 14 78 3098
E-mail: contact@sist.si

SLOVACCHIA

Sig.ra Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava
Tel.: (421) 2 5249 3521
Fax: (421) 2 5249 1050
E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLANDIA

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Visitor address:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
e
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Indirizzo postale:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Sig.ra Leila Orava
Tel.: (358) 9 1606 46 86
Fax: (358) 9 1606 46 22
E-mail: leila.orava@ktm.fi

Sig.ra Katri Amper
Tel.: (358) 9 1606 46 48

E-mail generico: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Sito Web: <http://www.ktm.fi>

SVEZIA

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-13 86 Stockholm

Sig.ra Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 82 oppure (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 86 90 48 40 oppure (46) 83 06 759
E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

E-mail generico: 9834@kommers.se

Sito Web: <http://www.kommers.se>

REGNO UNITO

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom

Sig. Philip Plumb
Tel.: (44) 207 21 51 488
Fax: (44) 207 21 51 529
E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

E-mail generico: 9834@dti.gsi.gov.uk

Sito Web: <http://www.dti.gov.uk/strd>

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles

Sig.ra Adinda Batsleer
Tel.: (32) 2 286 18 61
Fax: (32) 2 286 18 00
E-mail: aba@eftasurv.int

Sig.ra Tuija Ristiluoma
Tel.: (32) 2 286 18 71
Fax: (32) 2 286 18 00
E-mail: tri@eftasurv.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Sito Web: <http://www.eftasurv.int>

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Bruxelles

Sig.ra Kathleen Byrne
Tel.: (32) 2 286 17 49
Fax: (32) 2 286 17 42
E-mail: kathleen.byrne@efta.int

E-mail generico: DRAFTTECHREGGEFTA@efta.int

Sito Web: <http://www.efta.int>

TURCHIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvarı n° 36
TR-06510
Emek — Ankara

Sig. Mehmet Comert
Tel.: (90) 312 212 58 98
Fax: (90) 312 212 87 68
E-mail: comertm@dtm.gov.tr

Sito Web: <http://www.dtm.gov.tr>

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni e di posizioni dominanti, formulato nella 377^a riunione, in data 12 luglio 2004, sul progetto di decisione riguardante il caso n. COMP/C.28.069 — Tubi sanitari in rame

(2006/C 162/08)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione sulla descrizione dei prodotti in oggetto.
 2. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel constatare che si tratta di un'infrazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo SEE.
 3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel constatare che si tratta di un'infrazione unica, complessa e multiforme.
 4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione riguardo alla durata dell'infrazione.
 5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione riguardo ai destinatari della decisione.
 6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione riguardo alla natura dell'infrazione: si tratta di un'infrazione molto grave.
 7. Il Comitato consultivo è d'accordo sulle circostanze aggravanti indicate dalla Commissione.
 8. Il Comitato consultivo è d'accordo sulle circostanze attenuanti ammesse dalla Commissione.
 9. Il Comitato consultivo è d'accordo con le proposte della Commissione relative alla clemenza.
 10. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che nessuna impresa può attendersi una riduzione dell'ammenda in base alla sua capacità contributiva o ad altri fattori.
 11. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 12. Il Comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti i punti sollevati nel dibattito.
-

Relazione finale del consigliere-auditore nella causa COMP/38.069 — Tubi sanitari in rame

[conformemente all'articolo 15 della decisione (2001/462/CE, CECA) della Commissione del 23 maggio 2001 relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21]

(2006/C 162/09)

Il progetto di decisione relativo alla causa in questione dà luogo alle seguenti osservazioni:

la Commissione ha avviato la procedura nel gennaio 2001, quando l'azienda Mueller Industries Inc. l'ha informata dell'esistenza di un cartello nel mercato dei tubi di rame. La Commissione ha effettuato varie indagini conformemente al regolamento 17, articolo 14.

Il 29 agosto 2003 la Commissione ha emesso una comunicazione degli addebiti nei confronti di 22 parti. L'accesso al fascicolo è stato a queste accordato mediante 2 CD ROM e un CD ROM complementare contenente tutti i documenti, eccezion fatta per i segreti aziendali, le informazioni confidenziali e i documenti interni. Ai destinatari è stato concesso un termine di otto settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti, e una successiva proroga per tener conto, in particolare, dell'invio agli interessati di un ulteriore CD ROM.

Tutti i destinatari hanno risposto entro il termine previsto. Ad eccezione della HME essi hanno richiesto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione (CE) n. 2842/98 un'audizione orale che ha avuto luogo il 28 novembre 2003. I fatti esposti nella comunicazione degli addebiti non sono stati contestati da alcuna delle parti, ad eccezione dell'impresa olandese HME, che non ha partecipato all'audizione e non ha presentato osservazioni in merito alle violazioni denunciate.

Alla luce delle spiegazioni fornite nella risposta scritta alla comunicazione degli addebiti e durante l'audizione, si è deciso di sospendere la procedura nei confronti della «Società Metallurgica Italiana Spa», la holding italiana del gruppo KME, per insufficienza di prove relative al suo coinvolgimento nell'infrazione. Il suo ruolo si è limitato all'acquisizione di partecipazioni e all'attività finanziaria.

Ritengo che il diritto delle parti a essere ascoltate sia stato rispettato. Il progetto di decisione si limita a riflettere le argomentazioni effettuate nell'ambito della comunicazione degli addebiti.

Bruxelles, 12 luglio 2004

Serge DURANDE

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Informazioni comunicate dagli Stati EFTA sugli aiuti di Stato concessi ai sensi dell'atto di cui al punto 1 f dell'Allegato XV all'Accordo SEE [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese]

(2006/C 162/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto	Aiuto alle piccole e medie imprese 17/2005	
Stato EFTA	Norvegia	
Regione	Tutte le regioni	
Titolo del regime di aiuti	Gassnova — aiuti a favore dei programmi di ricerca e sviluppo sulle tecnologie nel settore del gas con migliori prestazioni ambientali	
Base giuridica	Decision No 352 to the Storting (2002-2003), Decision No 69 to the Storting (2003-2004), Proposition No 250 to the Storting (2003-2004), decision No 549, Budget resolution No 9 to the Storting (2004-2005) from the Committee for Energy and Environment, Royal decree of 17.12.2004 concerning the establishment and decision on by-laws and authority for the administrative agency Gassnova, and Regulation on amendments to Regulation of 16.12.1977, No 14 and Regulation of 16.12.1977, No 15.	
Spesa annua prevista per il regime	Importo annuo totale: circa 2,5 milioni di EUR	
Intensità massima dell'aiuto	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento	
Data di applicazione	11.5.2005	
Durata del regime	10 anni	
Obiettivo dell'aiuto	Aiuto alle PMI e aiuto alla ricerca e sviluppo	
Settori economici interessati	Aiuto limitato a settori specifici:	
	Altre industrie manifatturiere	X
	Altri servizi	X
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Denominazione. Gassnova	
	Indirizzo: Dokkvegen 10 N-3920 Porsgrunn	
Concessione di singoli aiuti di importo elevato	Conformemente all'articolo 6 del regolamento	